

**CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO
ONLUS
Mestre – Venezia**

STATUTO

**ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE**

L'organizzazione di volontariato, denominata: CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO assume forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via A. Costa 12 nel comune di 30172 Mestre Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART.2
STATUTO**

L'organizzazione di volontariato CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART.3
EFFICACIA DELLO STATUTO**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART.4
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
FINALITÀ'**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di tutela dei diritti nell'ambito socio sanitario

Per perseguire tale obiettivo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- informazioni sui diritti in generale informando l'utenza sulle normative in vigore e la qualità dei servizi attesi utilizzando i normali mezzi di informazione;
- tutele dei diritti mediante analisi delle disfunzioni che l'utenza ritiene di aver subito; contatti con le strutture sanitarie per il controllo e la eventuale soluzione del contendere;
- collaborazione con il sistema e le autorità sanitarie per agevolare le fruizioni dei servizi;
- indagini conoscitive sulla qualità percepita dagli utenti in collaborazione con la struttura sanitaria;
- convegni ed incontri informativi con gli utenti.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 AMMISSIONE

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasferibile e non rimborsabile.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per morte, esclusione o recesso

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci; Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare, in assemblea da altri aderenti, conferendo delega scritta.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

- Approvare il conto consultivo;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Eleggere e revocare il Presidente ed il Consiglio direttivo;
- Deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno undecimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante convocazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito e può deliberare solamente nel caso siano presenti tutti i 3 componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16
IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti e/o di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; Contributi di organismi internazionali; Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio;
- Ogni altro tipo di entrata ammesse dalla legge 2667

ART. 18 I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili ed i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzarne sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale.

ART. 20 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L.266/91.

ART. 21 BILANCIO

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consultivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L.266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabile civile verso i terzi.

ART. 24 RESPONSABILITÀ' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L.266/91.

ART. 25 RESPONSABILITÀ' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità

contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione

ART.27
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4(trequarti) degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.